

Legge Regionale 30 dicembre 1971, n. 2**Istituzione dei tributi propri della Regione (1) (2)**

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30.12.1971)

Titolo 1 - IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 01	1
Art. 02 (6)	1
Art. 03 (7)	1
Art. 04	1
Art. 05	1
Art. 06	1
Art. 07	1
Art. 08	1
Art. 09	1
Titolo 2 - TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI	1
Art. 10	1
Art. 11	2
Art. 12	2
Art. 13	2
Art. 14	2
Art. 15	2
Titolo 3 - TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE	2
Art. 16	2
Art. 17	2
Art. 18	2
Art. 19	2
Art. 20	2
Art. 21	2
Art. 22	2
Art. 23	2
Art. 24	2
Art. 25	2
Titolo 4 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE	2
Art. 26	2
Art. 27	2
Art. 28	2
Art. 29	2
Art. 30	2
Art. 31	2

Titolo 1 - IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE*Art. 01*

Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell' art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.

Ai sensi dell' art. 18, comma 4, della L. 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", l'imposta di cui al precedente comma, non si applica alle concessioni di acque pubbliche (2/a)

L'imposta è commisurata al 100 per cento del canone di concessione statale (3)

Art. 02 (6)

1. *L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno di pagamento del canone di concessione mediante versamento diretto su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2004.*

Art. 03 (7)

1. *Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali secondo i termini e le modalità stabiliti con atto del dirigente regionale competente in materia di tributi.*

Art. 04

I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.

*Art. 05**Abrogato. (8)**Art. 06**Abrogato. (8)**Art. 07**Abrogato. (8)**Art. 08**Abrogato. (8)**Art. 09**Abrogato. (8)***Titolo 2 - TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI***Art. 10*

Dalla data di entrata in vigore delle leggi che disciplinano il passaggio alla Regione delle funzioni concernenti le materie indicate nell' art. 117 della Costituzione , è istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

Sono soggetti alla predetta tassa gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli ora sottoposti alla tassa di concessione governativa in base al Testo Unico approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa sulle concessioni regionali è pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

Gli atti amministrativi di altre Regioni, per i quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non sono soggetti alla tassa di cui al presente articolo anche se gli atti stessi dispieghino i loro effetti nel territorio della Regione Toscana.

*Art. 11**Abrogato. (8)*

<p><i>Art. 12</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p>	<p>100 per cento di quella prevista per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole Province della Regione.</p>
<p><i>Art. 13</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p>	<p><i>Art. 27</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p>
<p><i>Art. 14</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p>	<p><i>Art. 28</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p>
<p><i>Art. 15</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p>	<p><i>Art. 29</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p>
<p>Titolo 3 - TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE</p> <p><i>Art. 16</i></p> <p>Dal 1° gennaio 1972 è istituita la tassa regionale di circolazione di cui all' art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .</p> <p>Essa si applica ai veicoli e autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Toscana, nonché a quelli pur soggetti alla suddetta tassa, per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti nella Regione Toscana.</p>	<p><i>Art. 30</i></p> <p>I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltreché dalle norme della presente legge.</p> <p><i>Art. 31</i></p> <p><i>omissis (5)</i></p>
<p><i>Art. 17</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p><i>Art. 18</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p><i>Art. 19</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p><i>Art. 20</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p><i>Art. 21</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p><i>Art. 22</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p><i>Art. 23</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p><i>Art. 24</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p><i>Art. 25</i></p> <p><i>Abrogato. (8)</i></p> <p>Titolo 4 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE</p> <p><i>Art. 26</i></p> <p>Dal 1° gennaio 1972 è istituita ai sensi dell' art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione.</p> <p>L'ammontare della tassa di cui al comma precedente è pari al</p>	<p>Note</p> <p>0. V. anche L.R. 6 aprile 1995, n. 40 .</p> <p>1. Pubblicata nel BU 30 dicembre 1971, n. 28.</p> <p>2. Con l'emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.</p> <p>2/a. Comma così sostituito con L.R. 2 dicembre 1994, n. 92 , art. 2.</p> <p>3. Comma così sostituito con L.R. 6 febbraio 1984, n. 8 .</p> <p>4. Comma aggiunto con L.R. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel BU 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).</p> <p>5. Dichiarazione di urgenza ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 28 dello Statuto.</p> <p>6. Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art.7.</p> <p>7. Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 8.</p> <p>8. Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.</p>